

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
CCNL 23.01.2024 – GESTIONE RISORSE L.R. 29 OTTOBRE 2024, N. 26

DIRIGENZA AREA SANITA'

La presente ipotesi di accordo è divenuta definitiva il giorno 19/11/2025 data nella quale il Collegio Sindacale ha verificato la compatibilità economico-finanziaria e giuridica della presente ipotesi di accordo con le vigenti norme di legge e di contratto.

Il giorno 04.11.2025 alle ore 15:00 si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa ex art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – della Dirigenza dell'Area Sanità, sottoscritto il 23.01.2024 composte come segue:

PARTE PUBBLICA DATORIALE:

- Direttore Generale	Patrizia Simionato	
- Direttore Sanitario	Alberto Rigo	
- Direttore Amministrativo	Leopoldo Ciato	
- Direttore Servizi Sociali e Funzione Territoriale	Achille Di Falco	
- Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane		
- Direttore Medico Ospedaliero	Sara Mondino	
- Direttore Medico Ospedaliero	Massimiliano Colucci	

PARTE SINDACALE:

- ANAAO ASSOMED	Roberto Nicolin	
- CIMO - FESMED	Stefano Trupiani	
	Fabio Salvatore Chiarenza	
- AAROI EMAC	Paolo Gennaro	
- FASSID	Davide Albiero	
- FP CGIL	Lara Donati	
- FVM	Cristiana Penon	
- UIL FPL	Alessandro Gnocchi	
- FEDERAZIONE CISL MEDICI	Graziano Meneghini	

Premesso che:

La L.R. 29 ottobre 2024 n. 26 dispone che per il triennio 2024-2026 la Giunta Regionale autorizzi le Aziende ed Enti del SSR all'incremento del "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del personale del Comparto Sanità e del "Fondo per le condizioni di lavoro" e "Fondo per la retribuzione di risultato", destinando alla contrattazione collettiva integrativa risorse aggiuntive fino ad un massimo del 2% del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018 e computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale della Dirigenza dell'Area Sanità ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e sociosanitario in relazione al personale del Comparto Sanità.

Con DGR n. 1010 del 02.09.2025, a seguito della sottoscrizione dei verbali di confronto regionale con le Organizzazioni Sindacali regionali rappresentative del personale del Comparto Sanità e dell'Area Sanità, le Aziende ed Enti del SSR sono state autorizzate ad incrementare i Fondi contrattuali sopra citati. Con la medesima DGR sono stati stabiliti i criteri di distribuzione e determinati gli indirizzi per la contrattazione integrativa riguardo l'utilizzo delle risorse.

Le risorse accantonate sugli esercizi 2024-2026, in ragione dei tempi procedurali connessi alla verifica in sede di Tavolo Adempimenti, sono state rese disponibili alle Aziende del SSR negli anni 2025-2027, come disposto nella DGR n. 1010 del 02.09.2025.

Il 29.09.2025 è stato trasmesso dalla Regione del Veneto (nota prot. 99165/2025) il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 133 del 23.09.2025 ad oggetto "Autorizzazione all'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale ed approvazione della ripartizione delle risorse regionali di cui alla Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26, tra il Comparto e l'Area Sanità, per il periodo 2025/2027. – Assegnazione definitiva delle risorse per l'anno 2025 determinate in base al personale in servizio al 01.09.2025".

Restano immutate le modalità di costituzione dei Fondi contrattuali con riferimento alle risorse consolidate degli stessi, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 27, comma 3 del CCNL 23.01.2024. Qualora tali modalità dovessero subire delle variazioni, le Parti si riservano di rivedere il contenuto del presente accordo.

Le Parti sopra citate, al termine dell'odierno incontro, hanno sottoscritto l'ipotesi di Accordo integrativo aziendale per la gestione delle risorse assegnate ai sensi della L.R. 26/2024, nel testo che segue.


CONSISTENZA DEI FONDI

B) FONDO CONDIZIONI DI LAVORO (Art. 73 CCNL 23.01.2024) delibera in corso di adozione

Importo previsionale complessivo del Fondo € 4.376.868,72

C) FONDO DI RISULTATO (Art. 73 CCNL 23.01.2024) delibera in corso di adozione

Importo previsionale complessivo del Fondo € 4.186.018,12




tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

A) Le Parti prendono atto che con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 133 del 23.09.2025 è stata destinata all'Azienda ULSS n. 8 Berica una somma pari ad € 394.100,00 destinata all'erogazione di una quota pari ad € 350 pro-capite quale misura di Welfare integrativo, attraverso la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, a favore di tutto il personale della dirigenza dell'Area Sanità in servizio al 1° settembre di ciascuno degli anni 2025/2026/2027, così come convenuto in sede di confronto regionale (verbale del 27.08.2025).

B) Col medesimo decreto n. 133/2025 è stata destinata la somma di € 857.220,00 ad incremento del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" e del "Fondo per la retribuzione di risultato" con l'obiettivo di valorizzare i contesti lavorativi di maggiore complessità e disagio organizzativo, secondo le indicazioni contenute nel citato verbale di confronto regionale del 27.08.2025 e riprese nella DGR n. 1010 del 02.09.2025. Le Parti definiscono i seguenti criteri per la distribuzione della suddetta quota ai dirigenti dell'Area Sanità in servizio in ciascuno degli esercizi 2025/2026/2027.

1. A valere sul **Fondo per le condizioni di lavoro**, al fine di compensare il disagio lavorativo ricollegato alla turnistica delle Unità Operative che erogano prestazioni sulle 24 ore, si concorda sulla seguente maggiorazione per gli anni 2025/2026/2027:
 - a. indennità di pronta disponibilità, valorizzandola ad € 5,80/ora.
2. A valere sul **Fondo di risultato**, al fine di valorizzare i dirigenti impiegati nei contesti di maggior complessità e disagio organizzativo, si individuano i seguenti criteri di destinazione delle risorse, per gli anni 2025/2026/2027:
 - a. incentivazione ricollegata all'effettuazione di guardia notturna con una frequenza maggiore di 3 turni/mese: le guardie pagate ad € 100 saranno valorizzate ad € 150/turno a partire dal 4° turno mensile;
 - b. incentivazione ricollegata all'effettuazione di guardia festiva: le guardie pagate ad € 100 saranno valorizzate ad € 150/turno;
 - c. tenuto conto dell'esigenza di compensare il disagio ricollegato alla necessità di dare risposta alle esigenze di copertura di turni nelle Unità Operative situate nelle sedi aziendali per i quali è maggiore la difficoltà di reclutamento di personale, si destina annualmente una quota pari ad € 225.000 per la flessibilità lavorativa ricollegata a turni prestati in sede diversa da quella di assegnazione, secondo i criteri previsti nel CCIA 20.12.2024;
 - d. la quota residuale rispetto a quanto previsto dai punti 2.a, 2.b, 2.c, viene distribuita tra i dirigenti in servizio nelle Unità Operative/Servizi che erogano prestazioni di tipo



assistenziale con attività articolata sulle 24 ore, individuati sulla base dei seguenti criteri ritenuti indicatori della complessità e del disagio:

- presenza di ricoveri d'urgenza;
- indice di rotazione dei p.l.;
- tasso di occupazione dei p.l. (pesato sul numero di p.l.);
- attività di tutoraggio.

A ciascun dirigente in servizio presso le UU.OO./Servizi indicati viene riconosciuta una quota annuale pari ad € 1.500,00, proporzionata in aumento o in diminuzione in base all'effettiva consistenza delle risorse ed in base al periodo di assegnazione all'U.O./Servizio, parametrata all'eventuale riduzione oraria (part time).

L'Azienda si impegna a comunicare alle Organizzazioni Sindacali, sulla base dei criteri sopra descritti, le Unità Operative/Servizi cui riconoscere l'incentivazione per ciascuno degli esercizi 2025/2026/2027.

La presente ipotesi di contrattazione integrativa aziendale verrà inoltrata al competente Organo di controllo (Collegio Sindacale) per la relativa funzione di verifica del rispetto della compatibilità economico-finanziaria e giuridica con le vigenti norme di legge e di contratto. La conseguente certificazione risulta pertanto condizione di efficacia di quanto sopra concordato tra le Parti.


4